

STATUTO del “CONSORZIO ENERGIA LIGURIA”

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

- 1.1. E' costituito un consorzio con attività esterna ai sensi degli articoli 2602 e seguenti tra soggetti di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e all'art. 22, comma 1 e 2 del d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164 successive modificazioni corrente sotto la denominazione:

"CONSORZIO ENERGIA LIGURIA"

- 1.2. Il Consorzio potrà essere, altresì, aperto ai soggetti che venissero riconosciuti legittimati ad aderirvi in base a sopravvenuti atti normativi o di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

ARTICOLO 2 DURATA

- 2.1. Il Consorzio ha sede in Genova, Via Peschiera 16, presso FILSE S.p.A.

ARTICOLO 3 SCOPO E OGGETTO

- 3.1. Il Consorzio non ha scopo di lucro.
- 3.2. Il Consorzio ha per oggetto:
 - a) l'acquisto dell'energia elettrica e del gas necessari a soddisfare i fabbisogni dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; in particolare il Consorzio potrà intrattenere tutti i rapporti pre-contrattuali e contrattuali con i soggetti somministranti e prestatori di servizi di vettoriamento e trasporto, e nello specifico valutarne le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulare, agendo in nome e per conto dei consorziati, gli atti contrattuali di somministrazione ed eventualmente di vettoriamento e trasporto dell'energia e del gas alle migliori condizioni di mercato possibili, gestire tali contratti nella loro fase di esecuzione e aderire a convenzioni ex art. 26 1. 488/1999;
 - b) l'acquisto, in nome e per conto dei consorziati, di servizi energetici;
 - c) l'acquisto, in nome e per conto dei consorziati, di prestazioni finalizzate alla razionalizzazione dei consumi energetici.
- 3.3. Il Consorzio potrà svolgere anche attività di promozione di iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico in favore dei consorziati, nonché la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati per materie attinenti all'oggetto sociale.

- 3.4. Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni consentite dalla legge e ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- 3.5. Per il raggiungimento dello scopo e delle finalità del Consorzio, i consorziati conferiscono in via esclusiva per tutta la durata del Consorzio, al Consiglio Direttivo e quindi al suo Presidente, regolare mandato collettivo con rappresentanza per la definizione, stipulazione, modificazione o risoluzione, in nome e per conto dei consorziati, degli atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi conclusi anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 legge 488/1999 ed esclusivamente attinenti ed inerenti all'attività del Consorzio che avranno efficacia immediata nei confronti dei consorziati stessi.
- 3.6. Le spese per l'organizzazione del Consorzio e per il raggiungimento delle finalità e dello scopo dello stesso sono ripartite fra i consorziati sulla base di quanto disposto dal Regolamento di cui all'art. 13.

ARTICOLO 4 **DURATA**

- 4.1. La durata del Consorzio è fissata fino al trentuno dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati da tutti i consorziati. In ogni caso, la durata del Consorzio dovrà essere commisurata al tempo necessario all'esaurimento di tutti i rapporti, attivi e passivi, assunti dal Consorzio stesso, con i terzi ed in particolare con il soggetto somministrante.

ARTICOLO 5 **AMMISSIONE DEI CONSORZIATI**

- 5.1. Il Consorzio è aperto all'adesione, anche successiva, dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente statuto. L'ingresso di nuovi consorziati non costituisce modifica del presente atto.
- 5.2. Possono entrare a far parte del Consorzio tutti i soggetti che in base alle norme di legge vigenti o ai provvedimenti dell'Autorità di settore sono legittimati all'acquisto di energia elettrica e di gas sul libero mercato.
- 5.3. I soggetti che intendano entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno indicare di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5.2. e dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente atto, del Regolamento Consortile e dell'eventuale contratto di somministrazione in corso e di accettarli integralmente.
- 5.4. L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri aventi diritto di voto. Il rifiuto di adesione dovrà essere motivato.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

- 6.1. I soggetti aderenti al consorzio sono obbligati:
- 6.2. a rendersi ottemperanti ai contratti di acquisto di energia e gas stipulati dal consorzio per loro conto, se del caso fornendo al consorzio stesso, tempestivamente e dietro apposita richiesta, la provvista necessaria per pagamenti, anticipazioni e garanzie;
- 6.3. al pagamento, in favore del consorzio dei contributi per lo svolgimento dell'attività consortile secondo le modalità fissate dal regolamento;
- 6.4. a non partecipare ad altri consorzi o a svolgere attività in concorrenza con quella svolta dal Consorzio;
- 6.5. ad osservare il regolamento consortile.

ARTICOLO 7

RECESSO ED ESCLUSIONE

- 7.1. E' ammesso il recesso per giusta causa.
- 7.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo e diviene efficace 6 (sei) mesi dopo la ricezione.
- 7.3. In ogni caso, il recesso non ha efficacia se il consorziato non ha ottemperato a tutti gli obblighi assunti ed eventualmente ancora da adempiere in qualsiasi modo connessi con l'attività oggetto del Consorzio di cui al precedente art. 3 del presente atto.
- 7.4. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente atto e dal Regolamento Consortile.
- 7.5. Il Presidente dovrà contestare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale causa di esclusione.
- 7.6. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto e non potrà avvenire prima di quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata contenente le contestazioni, avendo il consorziato la facoltà, entro tale termine, di esporre la propria posizione. Il Consiglio Direttivo informerà l'Assemblea dei Consorziati nella prima adunanza utile sulle esclusioni verificatesi.
- 7.7. In caso di recesso o esclusione ciascun soggetto dovrà provare al Consiglio Direttivo di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso gli altri consorziati nonché verso i terzi

nei confronti dei quali il Consorzio e/o gli altri soggetti consorziati possano essere chiamati a rispondere.

ARTICOLO 8 **ORGANI DEL CONSORZIO**

8.1. Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente.

ARTICOLO 9 **ASSEMBLEA**

9.1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati.

9.2. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun consorziato può avere più di cinque deleghe.

9.3. L'Assemblea è competente a:

- a) eleggere, ed in caso di giusta causa, revocare i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) deliberare sulle modifiche del presente atto, ai sensi dell'art. 15 del medesimo;
- c) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- d) esaminare e ratificare il bilancio di esercizio;
- e) deliberare su tutti gli argomenti riservati ad essa dalla legge o sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

9.4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente ovvero, qualora quest'ultimo sia a sua volta impedito, dal consigliere più anziano d'età e comunque ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un quarto dei consorziati.

9.5. La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata o telefax o PEC o altro strumento tecnico atto a verificare la ricezione da spedirsi al domicilio legale dei consorziati almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data, dell'ora stabilita e del luogo in cui si svolgerà la riunione in prima convocazione e in seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà essere fissata non meno di 24 ore e non oltre i 30 giorni dopo la prima. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma o telefax

o PEC o altro strumento tecnico atto a verificare la ricezione da spedirsi almeno tre giorni prima di quello della riunione.

- 9.6. In mancanza delle formalità previste l'Assemblea sarà valida quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati e siano intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 9.7. Il Presidente dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre giorni prima di quello della riunione, o nel caso in cui per motivi di urgenza la riunione sia stata convocata tre giorni prima di quello fissato per la riunione, anche un giorno prima di quello della riunione, a condizione che siano comunicati per iscritto in tale termine a tutti i consorziati.
- 9.8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro soggetto designato dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni convocazione.
- 9.9. Per la regolare costituzione dell'Assemblea Ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati in prima convocazione e, mentre in seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita ed atta a deliberare qualora sia presente o rappresentato almeno il trenta per cento (30%) dei consorziati. Per la regolare costituzione dell'Assemblea Straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.
- 9.10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto al voto.
- 9.11. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate e trascritte, a cura del segretario, in apposito libro, sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e messe a disposizione dei consorziati per visione. All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano l'assemblea delle società a responsabilità limitata.
- 9.12. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

ARTICOLO 10 **CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 10.1. Tenendo conto che deve essere rappresentato adeguatamente l'intero territorio della regione Liguria, il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente. Il numero dei Consiglieri potrà essere aumentato con delibera

dello stesso Consiglio Direttivo in caso aderiscano al Consorzio Enti con differenti caratteristiche non adeguatamente rappresentate nella suddetta sede decisionale. Il Presidente viene designato dal Presidente della Giunta della Regione Liguria. Tutti gli altri membri sono eletti dall'Assemblea, anche tra soggetti non consorziati, con voto limitato a due candidati per ciascun votante. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione. L'incarico di membro del Consiglio Direttivo è un incarico onorario.

- 10.2. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, sono Presidente e Vice-Presidente del Consorzio.
- 10.3. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 10.4. E' facoltà dell'Assemblea revocare per giusta causa i consiglieri dalla loro carica, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
- 10.5. In caso di sopravvenuta mancanza di un membro del Consiglio Direttivo il Consiglio stesso si riserva di cooptare il primo dei non eletti o un differente rappresentante dello stesso Ente Consorziato che subentrerà al consigliere mancante. Qualora ciò non fosse possibile spetterà al Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente ovvero, qualora sia a sua volta impedito, al consigliere più anziano d'età, convocare prontamente l'Assemblea dei Consorziati per la nomina del nuovo consigliere. In ogni caso il consigliere subentrante cesserà dalla carica alla scadenza prevista per il Consiglio Direttivo in carica.
- 10.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito scritto del Presidente o in caso di suo impedimento, del Vice Presidente ovvero, qualora sia a sua volta impedito del consigliere più anziano d'età.
- 10.7. L'invito sarà inviato a mezzo lettera raccomandata o telefax o PEC o altro strumento tecnico atto a verificare la ricezione con preavviso minimo di tre giorni e riporterà l'ordine del giorno e l'indicazione della data, dell'ora stabilita e del luogo in cui si svolgerà la riunione.
- 10.8. In mancanza della convocazione nei termini e secondo le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la totalità dei consiglieri.
- 10.9. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei membri e non sono ammesse deleghe.
- 10.10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 10.11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e trascritte in apposito libro a cura del segretario.
- 10.12. Il Consiglio Direttivo si avvale di ARE per l'attività di segreteria del Consiglio.
- 10.13. E' facoltà dei Consorziati prendere visione ed ottenere estratti del libro di cui al n. 10.11.
- 10.14. Il Consiglio Direttivo è competente a:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo diverse disposizioni del presente atto che li affidino alla competenza di altri organi;

- b) modificare il Regolamento consortile;
- c) deliberare sull'adesione dei nuovi consorziati ai sensi dell' art. 5 del presente atto;
- d) deliberare sull'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art.7 del presente atto;
- e) esaminare ogni eventuale controversia tra il Consorzio e ciascun consorziato, ovvero tra i consorziati, in relazione all'interpretazione e/o applicazione del presente atto, e più in generale all'esercizio dell'attività consortile;
- f) riferire almeno annualmente all'Assemblea dei Consorziati sulle vicende del Consorzio e, in particolare, sulle nuove adesioni, sulle domande di adesione non accolte, sui consorziati receduti e sulle esclusioni;
- g) nominare e revocare procuratori ad negotia, anche tra membri esterni al Consorzio;
- h) approvare i progetti, i programmi esecutivi, le attività e tutti i provvedimenti necessari al raggiungimento dell'oggetto consortile di cui al precedente art. 3;
- i) intrattenere tutti i rapporti pre-contrattuali e contrattuali con i soggetti somministranti e gestori della rete, e nello specifico valutarne le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulare, agendo in nome e per conto dei consorziati, gli atti contrattuali di somministrazione dell'energia e del gas alle migliori condizioni di mercato possibili, gestire tali contratti nella loro fase di esecuzione;
- l) negoziare, in nome e per conto dei consorziati l'acquisizione di servizi energetici;
- m) il Consiglio Direttivo utilizza ARE Liguria S.P.A. per l'attività di supporto per la gestione tecnica ed amministrativa per il primo biennio; a tale scopo stipula apposita convenzione in nome e per conto dei consorziati. Ulteriore utilizzo verrà valutato dal Consiglio Direttivo sulla base degli obiettivi conseguiti.

10.15. Il Consiglio Direttivo stabilisce il contributo annuale relativo alle altre spese necessarie per il funzionamento del Consorzio.

10.16. La responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

11.1. Il Presidente e il Vice presidente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

11.2. Il Presidente è investito della rappresentanza del Consorzio e dei singoli consorziati di fronte ai terzi ed in giudizio e gli è attribuita la firma in rappresentanza legale del Consorzio stesso.

11.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

11.4. Il Presidente è competente a:

- a) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) firmare la corrispondenza, i contratti, gli impegni ed ogni genere di atto che interessi in qualsiasi modo e sotto qualsiasi aspetto il Consorzio, in nome e per conto dei consorziati, secondo le deliberazioni degli organi consortili;
- c) nominare avvocati nei giudizi nei quali il consorzio sia attore o convenuto;
- d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti del Consorzio.
- g) raccogliere le domande di ammissione di cui al precedente art. 5.3 e convocare il Consiglio Direttivo per il giorno successivo al trentesimo giorno di ricevimento di una domanda; resta comunque inteso che, nella riunione all'uopo convocata, potranno essere esaminate anche le altre domande pervenute fino alla data di convocazione del Consiglio Direttivo;
- h) indicare -in un apposito elenco di volta in volta aggiornato- i nominativi dei singoli consorziati in ordine cronologico di ammissione;
- i) comunicare almeno annualmente all' Assemblea dei Consorziati l'elenco aggiornato dei consorziati, informandola sulle domande di adesione non accolte;
- j) inviare di volta in volta al Fornitore l'elenco aggiornato dei consorziati.

11.5. Previa delibera del Consiglio Direttivo il Presidente può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente o a procuratori ad negotia.

ARTICOLO 12 **SCIOLIMENTO**

12.1. Il Consorzio si scioglie nei casi indicati nell'articolo 2611 del codice civile.

ARTICOLO 13 **REGOLAMENTO CONSORTILE**

13.1. L'esecuzione e l'attuazione del presente atto, le condizioni tecniche ed economiche, nonché le modalità di fruizione delle varie attività e servizi da parte dei consorziati, ivi compresa la somministrazione e il consumo dell'energia elettrica messa a disposizione, saranno disciplinati dal Regolamento stipulato tra i consorziati, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente statuto.

ARTICOLO 14

MODIFICAZIONI

- 14.1. Ogni modifica del presente atto sarà proposta dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno dei consorziati al Presidente del Consiglio Direttivo stesso. Questi curerà la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati secondo la procedura di cui al precedente articolo 8.
- 14.2. Le modifiche del presente atto devono essere approvate dalla maggioranza dei consorziati.

Firmato all'originale.

RENZO GUCCINELLI

LORENZO ANSELMI Notaro